

**ACCORDO**  
**DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**  
**DEL PERSONALE DEI LIVELLI I – III**  
**PARTE ECONOMICA E NORMATIVA 2016 - 2017**

Il giorno 21 gennaio 2019 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

**PREMESSO CHE**

- risultano acquisite le positive certificazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti che, con verbali n. 21/2017 del 10 novembre 2017 e n. 22/2017 del 23 novembre 2017, ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per gli anni 2016 e 2017, l'Amministrazione ha determinato, rispettivamente con Disposizione n. 227/DG del 20 novembre 2017 e con Disposizione n. 269/DG del 30 novembre 2017, tali risorse per importi pari a:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Indennità per oneri specifici</b>	1.985.066,93	1.985.066,93
<b>Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo</b>	15.711,38	15.711,38

- l'indennità di valorizzazione professionale (IVP) prevista dall'articolo 8 del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 continua ad essere erogata secondo quanto stabilito all'articolo 3 dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009, stipulato in data 4 novembre 2010;
- l'ipotesi di accordo in oggetto è stata stipulata tra le parti in data 1 agosto 2018;

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1**  
**Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio**

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.

**Art. 2**  
**Indennità per oneri specifici**

L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e tecnologi	Importo mensile
Livello I	€ 270,00
Livello II	€ 260,00
Livello III	€ 250,00

Si conferma inoltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009 stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell'incremento dell'indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

**Art. 3**  
**Indennità direzione di struttura di particolare rilievo**

L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21.2.2002, è risultata pari a € 15.711,38 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio dell'Istituto. Tale indennità viene corrisposta in relazione alla durata dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione e a consuntivo annuale. Con separato accordo verranno disciplinati i criteri per l'attribuzione di tale indennità, correlata all'effettivo svolgimento delle attività, che avranno decorrenza dalla stipula dell'accordo medesimo.

**Art. 4**  
**Indennità di responsabilità professionale**

Per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto, si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 53 emanata dall'Istituto in data 17 dicembre 2010.

**Art. 5**  
**Indennità specifiche**

Continuano ad essere erogate con le medesime modalità le seguenti indennità:

- indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 47 del 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;
- indennità di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze secondo quanto stabilito dal vigente "Accordo sulla modalità di attuazione del servizio in reperibilità e correlata indennità".

**Art. 6**  
**Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca**

Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione. Con separato accordo verranno disciplinati i criteri per l'attribuzione dell'indennità per i progetti di ricerca, correlata all'effettivo svolgimento delle attività, che avranno decorrenza dalla stipula dell'accordo medesimo.

**Art. 7**  
**Disposizioni finali**

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

ISPRA

OO.SS.

II PRESIDENTE

FLC CGIL.....

.....

CISL SCUOLA.....

II DIRETTORE GENERALE

FED. UIL SCUOLA RUA.....

.....

FED. GILDA UNAMS.....